*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 104**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 7 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. **57.**

**Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca, trasferendo ad esso le funzioni attribuite al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2006, relativo alle competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 1° settembre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ministro e Sottosegretari*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché degli organi indicati nell'allegata tabella.

3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

*Uffici di diretta collaborazione*

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

*a)* l'ufficio di gabinetto;

*b)* la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro;

*c)* l'ufficio legislativo;

*d)* l'ufficio stampa;

*e)* la segreteria dei Sottosegretari di Stato;

*f)* il servizio di controllo interno;

*g)* la segreteria tecnica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 3.

*Ufficio di gabinetto*

1. L'ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e delle relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno e gli altri organi, di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due Vice Capi di gabinetto.

5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art. 4.

*Uffici della segreteria del Ministro*

1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.

2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

Art. 5.

*Ufficio legislativo*

1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi all'università e alla ricerca e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico; cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del dipartimento e delle direzioni generali; svolge funzioni di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'ufficio legislativo.

Art. 6.

*Ufficio stampa*

1. L'ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un porta-

voce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Art. 7.

*Segreterie dei Sottosegretari di Stato*

1. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, dei quali non più di due estranei all'amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 8.

*Servizio di controllo interno*

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente e per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo.

5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

Art. 9.

*Segreteria tecnica*

1. La segreteria tecnica, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica, di cui al predetto decreto legislativo.

2. La segreteria tecnica è composta da non più di undici componenti, uno dei quali con funzioni di coordinatore, scelti tra personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati di particolare esperienza e professionalità nel campo della ricerca scientifica, nonché tra esperti, il cui rapporto di lavoro, se estranei alla pubblica amministrazione, è regolato da contratto a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Art. 10.

*Personale degli uffici di diretta collaborazione*

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione dei componenti della segreteria tecnica, di cui all'articolo 9, è stabilito complessivamente in cento unità, di cui nove aventi qualifica dirigenziale. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a 12, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a 12, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare del Ministro e dei Sottosegretari, dal Capo dell'ufficio stampa, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al

comma 1. Tali soggetti, qualora dirigenti appartenenti all'amministrazione dello Stato, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

Art. 11.

*Trattamento economico*

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

*a)* per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Segretario generale del Ministero;

*b)* per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

*c)* per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

*d)* al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio complessivo spettante, rispettivamente, al Segretario generale del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

Art. 12.

*Disposizioni finali*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2007*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 106*

ALLEGATO

ORGANI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

*a)* Consiglio universitario nazionale (CUN), di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

*b)* Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491.

*c)* Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

*d)* Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

*e)* Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

*f)* Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

*b)* assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

*c)* organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

*d)* organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

*e)* attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

*a)* definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

*b)* effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta,* dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 supplemento ordinario dell'11 maggio 1989.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 e successive modificazioni (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2003.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è il seguente:

«8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 50 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a) omissis;*

*b)* compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno

della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.».

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, riguardante competenze e uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2006.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

*a)* le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

*b)* la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

*c)* la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

*d)* la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

*e)* le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

*f)* le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

*g)* gli altri atti indicati dal presente decreto.».

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio).* — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1º luglio 1998, è il seguente:

«Art. 2 *(Competenze del CIPE). — (Omissis).*

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».

*Note all'art. 6:*

— Il testo degli articoli 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 («Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000, è il seguente:

«Art. 7 *(Portavoce).* — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

«Art. 9 *(Uffici stampa).* — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collega-

menti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2001, n. 282.

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico). — (Omissis).*

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 e sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il testo degli articoli 1, comma 2, lettera *d)* e 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali del controllo interno). (Omissis).*

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

*a)-c) ... (Omissis);*

*d)* le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;».

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

*Note all'art. 9:*

— Per il testo dell'art. 2 comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 si vedano le note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione). — (Omissis).*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

*Note all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 dei codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di contenimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è

definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis.* I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati ai suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c).*

5-*bis.* Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite dei 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza dei Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis.* Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

— Il testo dell'art. 13, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), è il seguente:

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materie di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'art. 10.

**07G0071**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007.

**Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2003, n. 286;

Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che istituisce una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 febbraio 2004, e successive modificazioni, che istituisce la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

Ritenuto necessario definire le specifiche indicazioni cliniche che garantiscano l'appropriata erogazione delle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva, incluse nell'Allegato 2B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni;

Atteso che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le strutture del Servizio sanitario nazionale adotteranno le nuove Classificazioni ICD-9-CM - versione 2002 - e DRG - versione 19ª - con la conseguente necessità di aggiornare l'Allegato 2C recante «Elenco dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria»;

Considerato che le prestazioni di sostituzione e manutenzione delle componenti esterne degli impianti cocleari costituiscono prestazioni essenziali per garantire il mantenimento della funzionalità uditiva nei soggetti cui è stata impiantata una endoprotesi cocleare;

Visti i documenti approvati dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, contenenti proposte di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

*Modifiche all'allegato 1A*

Nell'allegato 1A recante «CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI» sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nell'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 2 «Assistenza distrettuale» la voce «- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti» è sostituita dalla seguente: «- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non autosufficienza»;

*b)* all'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo «3. Assistenza ospedaliera» è aggiunta la seguente: «; attività di ricerca e reperimento di cellule staminali presso Registri e banche nazionali ed estere».

Art. 3.

*Modifiche all'allegato 1B*

1. All'allegato 1B recante «RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI», nella tabella «Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale», alla prima colonna («Prestazioni»), dopo le parole «Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani» sono inserite le seguenti: «in relazione al livello di non autosufficienza».

Art. 4.

*Modifiche all'allegato 2B*

1. All'allegato 2B «Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate» sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*a)* densitometria ossea, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi, limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2Bb;»;

*b)* la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2Bd;».

Art. 5.

*Modifiche all'allegato 2C*

1. Nell'Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, la voce «222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)» è sostituita dalla seguente:

«503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione».

Art. 6.

*Manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari*

1. Le prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare sono incluse nel Livello essenziale dell'assistenza protesica di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e successive modificazioni, ed erogate a carico del Servizio sanitario nazionale con le modalità previste dallo stesso decreto, limitatamente a:

*a)* manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);

*b)* manutenzione, riparazione o sostituzione di magnete (cod. 21.45.92.106);

*c)* manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);

*d)* manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);

*e)* manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).

2. Nel caso in cui le prestazioni di cui al comma 1 siano insufficienti, su certificazione dello specialista, ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione, con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. La prestazione è individuata come «Sostituzione integrale di esoprotesi» e identificata dal codice 21.45.18.003.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 123*

---

ALLEGATO 2Bb

FATTORI DI RISCHIO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DENSITOMETRIA OSSEA

L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno dei seguenti fattori di rischio maggiori:

1. Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile:

*a)* precedenti fratture da fragilità (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali;

*b)* riscontro radiologico di osteoporosi;

*c)* terapie croniche (attuate o previste):

- cortico-steroidi sistemici (per più di tre mesi a posologie >/= 5 mg/die di equivalente prednisonico);
- levotiroxina (a dosi soppressive);
- antiepilettici;
- anticoagulanti (eparina);
- immunosoppressori;
- antiretrovirali;
- sali di litio;
- agonisti del GnRH;
- chemioterapia in età pediatrica [1];
- radioterapia in età pediatrica [2];

[1] La chemioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a tre o più criteri minori.

[2] La Radioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori.

*d)* patologie a rischio di osteoporosi:

- malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1);
- rachitismi/osteomalacia;
- sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate;
- celiachia e sindromi da malassorbimento;
- malattie infiammatorie intestinali croniche severe;
- epatopatie croniche colestatiche;

- fibrosi cistica;
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica;
- emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, thalassemia, drepanocitosi, mastocitosi);
- artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche;
- patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico;
- trapianto d'organo;
- allettamento e immobilizzazioni prolungate (> tre mesi);
- paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.

2. Limitatamente a donne in menopausa:

*a)* anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni;

*b)* menopausa prima di 45 anni;

*c)* magrezza: indice di massa corporea < 19 kg/m$^2$.

L'indagine densitometrica è, inoltre, indicata in presenza di:

*3 o più fattori di rischio minori per le donne in menopausa:*

1. età superiore a 65 anni;
2. anamnesi familiare per severa osteoporosi;
3. periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale;
4. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);
5. fumo > 20 sigarette/die;
6. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

*3 o più fattori di rischio minori per gli uomini di età superiore a 60 anni:*

1. anamnesi familiare per severa osteoporosi;
2. magrezza (indice di massa corporea a 19 Kg/m2;
3. inadeguato apporto di calcio (<1200 mmg/die);
4. fumo > 20 sigarette/die;
5. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

———

ALLEGATO 2Bd

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA CHIRURGIA REFRATTIVA

Le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a:

1) anisometropia sup. a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale;

2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;

3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;

4) PTK per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;

5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.

La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, costituita ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, «per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute», ha approvato nel corso dell'anno 2005 numerosi documenti contenenti proposte di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli essenziali di assistenza. Il presente provvedimento recepisce le suddette proposte riguardanti, in particolare:

la precisazione che l'assistenza residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani deve essere commisurata al loro livello di non autosufficienza (art. 2, art. 3);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea dell'attività di ricerca presso Registri e Banche italiani ed esteri delle cellule staminali emopoietiche, midollari o cordonali, per finalità di trapianto (art. 2);

la definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni incluse nell'allegato 2B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (densitometria ossea e chirurgia refrattiva); tale intervento, oltre a garantire l'appropriatezza prescrittiva delle due prestazioni, rende uniformi sull'intero territorio nazionale le modalità di erogazione delle stesse, eliminando le disomogeneità presenti, fino ad oggi, nelle discipline adottate dalle diverse regioni (art. 4);

il recepimento delle modifiche all'elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, (allegato 2C), introdotte dalle nuove versioni della Classificazioni ICD-9-CM e del sistema DRG, in uso nel Servizio sanitario nazionale dal 1º gennaio 2006 (art. 5);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea di alcune prestazioni di assistenza protesica relative alla manutenzione, riparazione o sostituzione della componente esterna delle protesi cocleari impiantate a soggetti affetti da sordità profonda, peraltro già garantite dalla maggior parte delle regioni; l'erogazione è disciplinata nell'ambito dell'assistenza protesica di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Sotto il profilo economico-finanziario, lo schema che si propone non comporta un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, atteso che le eventuali maggiori spese correlate alle disposizioni di cui all'art. 6 sono ampiamente compensate dalle minori spese conseguenti alla riduzione della platea dei beneficiari delle prestazioni di cui all'allegato 2B ottenuta con la definizione di condizioni di accesso più restrittive delle attuali.

**07A04001**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

**Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del comune di Acerra in provincia di Napoli, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da diossina.** (Ordinanza n. 3586).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sopra menzionato;

Visto il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 ed in particolare l'art. 2, recante misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2004, n. 3370;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005, n. 3417;

Vista la legge regionale della Campania 14 marzo 2003, n. 6, concernente «emergenze zootecniche»;

Visto lo schema di protocollo quadro per lo sviluppo sostenibile nel territorio di Acerra» approvato con deliberazione n. 1690 del 28 ottobre 2006 dalla giunta della regione Campania;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza mediante l'adozione tempestiva di misure adeguate di sostegno alle aziende zootecniche presenti nel territorio poste sotto sequestro a seguito del riscontro di diossina oltre i limiti di tollerabilità nei prodotti zootecnici e che non hanno usufruito degli indennizzi di cui alla citata legge 24 settembre 2003, n. 268;

Ravvista inoltre la necessità di procedere a delimitare l'area oggetto di inquinamento da diossina e di avviare, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto anche in considerazione delle criticità socio-economiche connesse alla situazione di grave inquinamento che ha interessato il comune di Acerra e le ripercussioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 251 del 24 agosto 2006;

Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 6 marzo 2007;

Acquisito il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 1° marzo 2007 e con nota del 23 marzo 2007;

D'intesa con la regione Campania, che si è espressa con note del 18 ottobre 2006, del 27 dicembre 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Acerra è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticità di cui in premessa e provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare l'indispensabile sostegno economico ai soggetti titolari delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiati dall'inquinamento secondo quanto disposto dal successivo art. 2.

2. In particolare il commissario delegato provvede:

*a)* alla caratterizzazione dell'area interessata da inquinamento ambientale da diossina, nonché alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni misura necessaria ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti, sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

*b)* alla perimetrazione dell'area interessata da inquinamento da diossina individuata sulla base della caratterizzazione di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

*c)* alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del territorio di Acerra ad integrazione degli interventi, a cura del sindaco di Acerra, finanziati con deliberazione della giunta regionale n. 1595 del 20 agosto 2004;

*d)* all'adozione di direttive, anche con carattere informativo per l'utilizzo, nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le amministrazioni competenti;

*e)* alla promozione di attività di sorveglianza epidemiologica ai fini di prevenzione di eventuali effetti dannosi sulla salute pubblica derivanti da inquinamento da diossina;

*f)* alla predisposizione di programmi di monitoraggio ambientale sul territorio del comune di Acerra finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole;

*g)* alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivante dalla situazione di inquinamento ambientale da diossina, ai fini della definizione dei contributi di cui all'art. 2 della presente ordinanza;

3. Per le attività di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *f)* del comma 2 del presente articolo, il commissario delegato si avvale come soggetto attuatore dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Per le restanti attività di cui al comma 2 il commissario delegato può avvalersi della collaborazione dell'istituto superiore della sanità, della Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle strutture

sanitarie pubbliche, delle strutture amministrative e tecniche della regione Campania, nonché della collaborazione delle Università della Campania e degli enti territorialmente competenti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, a favore dei titolari di attività produttive del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003, n. 268 e di quelli previsti con l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005.

2. I contributi di cui al comma 1, quantificati facendo riferimento ai limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, sono assegnati dal commissario delegato ai titolari delle aziende zootecniche a seguito di abbattimento di bestiame su disposizione dell'autorità sanitaria o per morte dei capi di bestiame per ragioni comunque connesse alla contaminazione di diossina ed alle conseguenti misure di sequestro sanitario.

3. Il commissario delegato, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, è autorizzato ad acquisire ogni elemento utile, debitamente certificato, al fine di quantificare gli oneri che i titolari delle aziende zootecniche hanno dovuto sostenere a causa dello stato emergenziale verificatosi e delle relative misure cautelari sopra citate.

4. Per le attività di cui al comma 2 il commissario delegato si avvale delle competenti strutture regionali.

5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, 191, 208, 214, 216, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253;

legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4;

decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con la legge 24 settembre 2003, n. 268, art. 2;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7 e 11.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza si provvede nel limite di 2 milioni di euro a valere sulla convenzione per gli interventi ed attività specialistiche relative all'emergenza diossina nel territorio della regione Campania, stipulata in data 25 settembre 2003, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'A.P.A.T., finanziata con le risorse previste dall'art. 2, comma 4 della legge 24 settembre 2003, n. 268.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede:

*a)* nel limite di 450.000 a valere sul capitolo 7411 del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze che alimenta il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

*b)* nel limite di 100.000,00 euro a valere sulle risorse di cui al decreto dirigenziale della regione Campania - Settore programmazione degli interventi di protezione civile n. 326 del 21 dicembre 2005, finalizzate al ristoro dei danni conseguenti all'emergenza diossina;

*c)* nel limite di 50.000,00 euro a valere sulle risorse del capitolo 3560 del bilancio della regione Campania.

3. Ove necessario, il sindaco di Acerra - Commissario delegato può utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalle amministrazioni regionali e statali.

4. Le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita per gli interventi di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale di cui alla presente ordinanza, intestata al commissario delegato.

5. Il commissario delegato e l'APAT sono tenuti a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A03944**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2007.

**Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera *b)* e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera *c)*;

Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco;

Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;

Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;

Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;

Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;

Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.

2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.

3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.

Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

Roma, 23 marzo 2007

*Il Ministro:* AMATO

**07A04003**

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 marzo 2007.

**Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;

Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, punto *i)* dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;

Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;

Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, può indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» è modificata nel modo seguente:

1. all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, punto *i)* dopo la parola «coda» è inserita la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita»;

2. all'art. 5, comma 5 è eliminata la frase «ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.

Roma, 28 marzo 2007

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133*

**07A04025**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2007.

**Piano di riparto delle seimila unità di mobilità lunga, di cui all'articolo 1, comma 1189 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede un contingente di seimila unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità, di cui:

*a)* quattromilacinquecento destinate ad imprese o gruppi di imprese;

*b)* mille destinate alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

*c)* cinquecento alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 81;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 25 gennaio 2007;

Viste le istanze presentate entro il 31 marzo 2007 dalle imprese o gruppi di imprese;

Visto il verbale relativo all'esame del piano di gestione delle eccedenze, di cui all'art. 1, comma 1189, della legge n. 296/2006, svolto in sede di Presidenza del Consiglio;

Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato comma 1189, svolti in sede di Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il numero complessivo delle unità di mobilità lunga richieste dalle imprese sub *b)* e sub *c)* ammonta complessivamente a milleduecentocinquantasette unità;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere integralmente le richieste delle imprese sub *b)* e sub *c)*;

Ritenuto, altresì, di destinare le residue duecentoquarantatre unità delle millecinquecento complessivamente destinate alle imprese o gruppi di imprese in procedure concorsuali, alle imprese o gruppi di imprese in bonis, per le quali, conseguentemente, è disponibile un contingente di mobilità lunga pari a quattromilasettecentoquarantatre unità, a fronte di unidicimilacentoquarantotto unità complessivamente richieste dalla medesime imprese;

Considerato che la direttiva del Ministro del lavoro e previdenza sociale, in data 25 gennaio 2007, individua nella dimensione dell'organico il criterio di priorità per l'ammissione al piano di mobilità lunga;

Considerata l'eccezionalità delle ricadute occupazionali dei piani di gestione delle eccedenze di un gruppo di imprese, che ha reso necessario l'intervento di più amministrazioni dello Stato, coordinate dalla Presidenza del Consiglio, in considerazione della rilevanza a livello nazionale del piano di rilancio e sviluppo del gruppo ed in funzione delle positive ricadute sui livelli occupazionali nazionali;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire al gruppo di imprese il cui piano di gestione delle eccedenze sia stato oggetto di verifica in sede di Presidenza del Consiglio, un numero di mobilità lunga pari alla richiesta;

Ritenuto, altresì, di adottare per le imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, percentuali di accoglimento delle richieste pari:

al 24,10% per le imprese o gruppi di imprese con organico fino a duemila unità;

al 33% per le imprese o gruppi di imprese con organico superiore a duemila unità;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità lunga di cui l'art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così articolato:

| | |
|---|---|
| Gruppo Tecnosistemi | 178 |
| Met Sogeda | 9 |
| Gruppo Finmek | 1.032 |
| Teleco Cavi | 28 |
| OLI.IT | 10 |
| TOTALE . . . | 1.257 |

| | |
|---|---|
| COMEC Costruzioni Meccaniche Innovative | 2 |
| Cooperativa Fra Produttori Latte «Caseificio Sociale» | 2 |
| Alnuatel | 7 |
| Gruppo Bernardi | 8 |
| Nuova Magrini Galileo | 13 |
| Solvay Bario e Derivati | 10 |
| EL.ITAL Avellino | 29 |
| Rejna | 8 |
| MCM Manifatture Cotoniere | 11 |
| Urmet T.L.C. | 10 |
| Gruppo Thales Italia | 22 |
| Gruppo Compel Elettronics | 29 |
| Gruppo Franzoni Filati | 48 |
| Cesare Fiorucci | 40 |
| Xerox | 53 |
| Gruppo Colgate Palmolive | 20 |
| CF Gomma - Unipersonale | 24 |
| Acc Elettromeccanica | 51 |
| Global Value Service | 19 |
| Reno De Medici | 48 |
| Gruppo ITCA | 23 |
| Gruppo La Perla | 64 |
| Denso Manifacturing Italia | 84 |
| Eaton | 24 |
| Site | 24 |
| Italtel | 72 |
| Gruppo Valeo | 58 |
| Ceva In Bound Logistic Italia | 40 |
| Sielte | 59 |
| Alcatel Italia | 231 |
| Lear Corporation Italia | 99 |
| Alstom Ferroviaria | 50 |
| Ergom Automotive | 51 |
| Nuovo Pignone | 40 |
| Burgo Group | 83 |
| Gruppo Ericsson | 99 |

| | |
|---|---|
| Gruppo ABB Italia | 76 |
| Gruppo Almaviva | 198 |
| Gruppo Finmeccanica | 495 |
| Gruppo ENI | 419 |
| FIAT Group | 2.000 |
| TOTALE . . . | 4.743 |

Art. 2.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle unità di mobilità lunga ed in funzione della situazione occupazionale delle singole società o dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unità di mobilità lunga nell'ambito delle imprese o gruppi di imprese sopra indicati sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese o gruppi di imprese, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.

Le imprese o gruppi di imprese dovranno comunicare entro il 31 gennaio 2008 l'elenco nominativo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente decreto.

Roma, 2 maggio 2007

*Il Ministro:* DAMIANO

**07A04002**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2007.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, (punto 196), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C3 19/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 nella provincia di Pordenone;

Siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 nella provincia di Udine;

Siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 nella provincia di Gorizia;

Siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 nella provincia di Trieste;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Pordenone: siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei seguenti comuni, con esclusione delle zone irrigue:

Arba, Andreis, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Clauzetto, Claut, Cordenons, Cordovago, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Medino, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirito, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vajont, Vito D'asio, Vivaro, Zoppola.

Udine: siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio provinciale, con l'esclusione delle zone irrigue.

Gorizia: siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio provinciale, con l'esclusione delle zone irrigue.

Trieste: siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio provinciale, con l'esclusione delle zone irrigue.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

**07A03473**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2007.

**Abilitazione, all'istituto «SPS Studio di psicosociologia S.r.l.», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto n. 509 dell'11 dicembre 1998.**

### IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «SPS Studio di psicosociologia S.r.l.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, presso la John Cabot University, via della Lungara, 233, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 20 settembre 2006 trasmessa con nota prot. 594 del 21 settembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «SPS Studio di psicosociologia S.r.l.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, presso la John Cabot University, via della Lungara, 233, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A03936**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) schemi idrici regione Puglia - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto - Assegnazione definitiva di contributo.** (Deliberazione n. 145/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e le cui disposizioni sono state trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in base al quale le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Puglia, il «Potabilizzatore di Conza»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato - nel riportare le risorse per le aree sottoutilizzate recate dall'art. 1 della legge n. 350/2003 (FAS) - ha riservato euro 1.130.000.000 alla «manovra di accelerazione del Programma di infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno», e vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato il suddetto importo redigendo la graduatoria degli interventi eleggibili a finanziamento sulla base di un indicatore complesso, calibrato anche sullo stato di maturazione del progetto;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dei «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto», fissando il «limite di spesa» in euro 49.035.705 e individuando il soggetto aggiudicatore nell'Acquedotto Pugliese S.p.A., ed ha assegnato un contributo massimo di euro 36.551.705 a carico del FAS di cui alla citata delibera n. 21/2004, stabilendo, al punto 2.3, a pena del definanziamento di detto contributo, un termine massimo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della medesima delibera, per l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili ed ha, tra l'altro, disposto la revoca del finanziamento

assegnato con la predetta delibera n. 96/2004 a causa del mancato rispetto del termine stabilito per l'aggiudicazione definitiva;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra specificato, rideterminando il «limite di spesa» in euro 53.000.000, ed ha assegnato in via programmatica un finanziamento, in termini di volume di investimento, di euro 39.000.000 a valere sulle risorse ordinarie destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche, prevedendo a carico del soggetto aggiudicatore l'onere di presentare, entro due mesi dalla pubblicazione della delibera stessa, la rimodulazione del progetto coerentemente con le disponibilità, inclusive di detta assegnazione, e prevedendo che la concessione definitiva del contributo venisse disposta sulla base di una relazione del Ministero istruttore circa l'avanzamento dell'*iter* procedurale relativo alla stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture trasmessa con nota 27 ottobre 2006, n. 15981, ed integrata con note 6 novembre 2006, n. 16318, e 15 novembre 2006, n. 16710;

Considerato che il piano economico-finanziario sintetico, allegato alla relazione istruttoria predisposta in vista dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera, evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera stessa;

Considerato che, tra le prescrizioni formulate in sede di approvazione del progetto preliminare, era previsto un dimensionamento dell'impianto «per la portata di punta pari almeno a 1,5 mc/s» in modo che «i previsti 32 Mmc annui (corrispondenti alla portata media 1 mc/s) da destinare all'uso potabile» potessero essere trattati con la necessaria elasticità di esercizio;

Considerato che, in relazione ai contenuti della nota n. 154/58 della regione Campania in data 23 gennaio 2006, la delibera n. 108/2006 ha confermato in 1 mc/s la portata in uscita, con esclusione della portata relativa all'irriguo, sino al perfezionarsi di ulteriori provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle acque;

Ritenuto, in relazione al diverso saggio di interesse praticato alla data odierna dalla Cassa depositi e prestiti rispetto a quello utilizzato il 29 marzo 2006, di formulare indicazioni per l'ipotesi che il contributo riservato all'intervento con la citata delibera n. 108/2006 sviluppi un volume di investimenti inferiore a quello allora stimato;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

che il soggetto aggiudicatore Acquedotto Pugliese S.p.A. — che già con foglio 29 novembre 2005, n. 113/RS/eg, si era impegnato, in vista dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ad assumere a proprio carico il 25,47% del costo, pari a euro 13.499.100 — con nota 15 settembre 2006, n. 0014226, ha dichiarato che l'intero fabbisogno finanziario residuo, rispetto al contributo di euro 39.000.000 assegnato in via programmatica con la delibera n. 108/2006, pari a euro 14.000.000, sarà coperto dallo stesso Acquedotto Pugliese S.p.A.;

che vengono fornite notizie sullo stato della procedura relativa alla stipula dell'accordo di programma per il trasferimento della risorse idriche tra la Campania e la Puglia, che viene al riguardo precisato che in una riunione tecnica del 5 settembre 2006 è risultata confermata la volontà delle due regioni di pervenire a detta stipula e che la regione Campania si è impegnata a redigere un documento contenente l'elenco delle opere di infrastrutturazione di salvaguardia della quantità e qualità della risorsa idrica del bacino che sia condiviso dagli enti interessati e da includere in detto accordo;

Delibera:

1. *Assegnazione definitiva contributo.*

Per la realizzazione dell'intervento «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto» sono definitivamente assegnati all'Acquedotto Pugliese S.p.A. per 15 anni:

un contributo annuo massimo di euro 3.029.000 a valere sul limite d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 decorrente dall'anno 2003;

un contributo annuo massimo di euro 458.000 a valere sul limite d'impegno di cui alla citata disposizione decorrente dall'anno 2004.

I suddetti contributi, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, sono suscettibili di sviluppare un volume di investimenti complessivo di euro 38.616.000.

Qualora necessario il soggetto aggiudicatore potrà procedere all'aggiudicazione dei lavori sulla base di un quadro economico rimodulato in modo da ridurre la voce «imprevisti» di un importo massimo di euro 384.000 e, in tal caso, è autorizzato a utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito della gara sino alla concorrenza con il citato importo al fine di ricostituire la somma appostata, a titolo di imprevisti, nel quadro economico sottoposto a questo Comitato nella seduta del 29 marzo 2006.

2. *Integrazione copertura finanziaria.*

L'integrazione della copertura finanziaria del costo dell'opera, per un importo di euro 14.000.000, sarà assicurata dal soggetto aggiudicatore, come dalla nota dell'Amministratore delegato in data 15 settembre 2006, citata nella «presa d'atto».

3. *Clausola finale.*

Restano confermate le determinazioni adottate con la delibera n. 108/2006 non modificate con la presente delibera ed in particolare le determinazioni di cui al punto 3 (clausole finali) di detta delibera.

Roma, 17 novembre 2006

*Il presidente delegato:* PADOA SCHIOPPA

*Il segretario del CIPE:* GOBBO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 148*

**07A03978**

---

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) schemi idrici regioni Campania e Puglia - Completamento della galleria Pavoncelli bis (CUP J65F05000070001) - assegnazione definitiva di contributo.** (Deliberazione n. 148/2006).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», in base al quale il codice unico di progetto deve essere riportato in tutti i documenti tecnici ed amministrativi dei singoli interventi e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 (che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative), come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 ed infine dall'art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visto in particolare l'art. 1, comma 78, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo, in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, che, all'art. 39, configura le quote dei limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, quali «economie di bilancio» da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale una quota delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 viene finalizzata ad attività di progettazione e visto il decreto 1° dicembre 2005 — emanato del pari dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze — con il quale la quota di limite di impegno di euro 35.150.000, già destinata ad attività di progettazione con il citato decreto n. 5279/2003, viene destinata all'esecuzione di lavori;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, e vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* 207/2005), con la quale è stato aggiornato detto Programma, tra l'altro procedendo

all'inserimento dell'intervento di completamento della «galleria Pavoncelli bis» con un costo di 72 milioni di euro;

Viste le delibere 19 dicembre 2002, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), 19 dicembre 2002, n. 137 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003, 19 dicembre 2002, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/2003), 27 dicembre 2002, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), 14 marzo 2003, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2003 S.O. n. 109), 25 luglio 2003, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2004), 25 luglio 2003, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004), 13 novembre 2003, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004), 29 settembre 2004, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005, 29 settembre 2004, n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106/2005), 29 luglio 2005, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2006), con le quali questo Comitato ha assegnato risorse ad opere incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche a valere sui sopra citati limiti di impegno;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n, 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004) con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75, con la quale questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili ed ha disposto l'accantonamento, in termini di volume di investimento, di euro 15.000.000 per l'intervento «Completamento della galleria Pavoncelli bis», a valere sulle risorse ordinarie destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche, subordinando l'assegnazione definitiva del contributo alla presentazione, da parte del Ministero istruttore, di una relazione che «puntualizzi lo stato progettuale dell'opera, l'iter procedurale seguito, le criticità riscontrate e le soluzioni individuate per superarle e che riporti una dettagliata ricognizione di tutte le risorse sinora destinate all'opera medesima e gli utilizzi eventualmente sinora effettuati»

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha effettuato una rivisitazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 1998 — con il quale si è proceduto alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135 — e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2005, con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo Commissario nella persona dell'ing. Roberto Sabatelli;

Vista l'intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la regione Puglia in data 10 ottobre 2003;

Vista la relazione istruttoria redatta nel marzo 2006 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che proponeva di assegnare all'opera in oggetto un finanziamento complessivo di euro 42.572.782,43 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti; relazione a suo tempo non sottoposta a questo Comitato perché la suddetta richiesta di finanziamento non era stata inclusa nella proposta definitiva di riparto delle disponibilità esistenti formulata dal predetto Ministero;

Vista la relazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture con nota 27 ottobre 2006, n. 15981, che contiene gli elementi informativi richiesti nella delibera n. 75/2006 e che si conclude con la richiesta di assegnazione definitiva del contributo accantonato da detta delibera;

Vista la nota 6 novembre 2006, n. 16318, con la quale il suddetto Ministero, richiamandosi all'intervento effettuato dal proprio rappresentante nella riunione preparatoria all'odierna seduta, richiede di destinare all'opera, ad integrazione del contributo di cui sopra, le disponibilità maturate in sede di accensione dei mutui per gli interventi finanziati con le delibere indicate nella ricognizione allegata alla nota medesima, effettuata dal Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali di quel Ministero;

Considerato che dagli esiti della citata ricognizione risultano disponibili per altre assegnazioni risorse pari a euro 704.591,36, di cui euro 296.909,60 a valere sui limiti di impegno decorrenti dal 2003, euro 183.392,38 a valere sui limiti di impegno decorrenti dal 2004 e euro 224.289,38 a valere sui limiti di impegno decorrenti dal 2005, risorse calcolate, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, come differenza tra l'importo del contributo concesso e quello impegnato dal Ministero delle infrastrutture con apposito decreto;

Considerato che, nella citata nota del 6 novembre 2006, il Ministero delle infrastrutture ha quantificato in euro 7.881.239,16 il volume di investimenti attivabile con le disponibilità residue, come sopra determinate, sulla base del fattore di capitalizzazione adottato nella citata delibera n. 75/2006 e corrispondente al saggio di interesse praticato all'epoca dalla Cassa depositi e prestiti, sottolineando che il Commissario straordinario ritiene recuperabile, nell'ambito del quadro economico che verrà redatto sulla base del progetto esecutivo, il differenziale rispetto alle disponibilità esistenti, inclusive del contributo già accantonato con la delibera n. 75/2006;

Considerato che, con delibera n. 147 in data odierna, è stato rideterminato il «limite di spesa» dell'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» ed è stato conseguentemente ridotto il contributo assegnato — a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 — con la delibera 29 marzo 2006, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259/2006);

Ritenuto di attualizzare le quote dei limiti di impegno di cui il Ministero delle infrastrutture richiede la destinazione allo schema idrico «Galleria Pavoncelli bis» sulla base del diverso saggio di interesse applicato dal citato organismo alla data odierna e ritenuto altresì

di confermare, in termini di volume di investimenti, il contributo assegnato in via programmatica con la più volte menzionata delibera n. 75/2006, compensando l'onere aggiuntivo con parte delle disponibilità recuperate sul contributo quindicennale ex art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 a seguito della rideterminazione del contributo di cui alla citata delibera n. 147/2006;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

*Prende atto:*

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico amministrativo:

che la realizzazione della Galleria Pavoncelli bis mira a surrogare analoga galleria in muratura realizzata agli inizi del 1900, notevolmente danneggiata dagli eventi sismici del 1980 ed attualmente a rischio di crollo, costituente parte dell'acquedotto del Sele;

che i lavori di costruzione della suddetta galleria, iniziati nell'ottobre 1991 e già effettuati per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, sono stati sospesi per un contenzioso insorto nel 1997;

che per il riavvio dei lavori è stato nominato, come esposto in premessa, un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997;

che il completamento della galleria consentirà la messa in sicurezza idrica delle popolazioni servite nella regione Puglia ed è urgente in quanto assicura l'approvvigionamento idrico di circa 1.700.000 abitanti;

che detti lavori di completamento interessano in particolare i comuni di Caposele e Conza e si articolano in 3 parti:

parte A, costituita dalla costruzione delle Gallerie Rosalba *bis* e Galleria Pavoncelli *bis* della lunghezza di circa 12 km e opere connesse, comprendente anche gli interventi occorrenti al risanamento e completamento della parte già eseguita ad eccezione del tratto di galleria allagato e della centrale idroelettrica;

parte B, rappresentata dalla costruzione della Galleria Pavoncelli *bis* nella tratta allagata (circa 200 metri) per la quale si prevede la compartimentazione dell'avanzamento in brevi tronchi, tramite l'impiego di diaframmi in acciaio;

parte C, considerata accessoria alle parti A e B non influenzandone la funzionalità e costituita dalla centrale idroelettrica destinata a turbinare le acque provenienti dalle sorgenti di Cassano Irpino prima che queste siano immesse nella nuova galleria in località Vallone delle Brecce;

che la richiesta di integrazione del finanziamento sottoposta a questo Comitato concerne solo le parti A e B, mentre la parte C (del costo di euro 1.914.216,11) viene finanziata autonomamente dal Commissario straordinario a valere sull'assegnazione disposta da questo Comitato, con delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), a carico delle risorse di cui alla menzionata legge n. 135/1997;

che il Commissario Straordinario con ordinanza del 19 dicembre 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300/2005), ha approvato in linea tecnica, nell'ambito dei poteri straordinari conferitigli con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina, il progetto definitivo delle parti A e B, che per gli interventi all'epoca non eseguiti ricalca il progetto esecutivo originario sul quale la regione Campania ha espresso parere favorevole con deliberazione 2 giugno 1997, n. 0712/AC, e che su dette parti A e B sono da considerarsi quindi acquisite la localizzazione e la compatibilità ambientale, così come tutte le altre autorizzazioni necessarie;

che è in corso la sottoscrizione della intesa preliminare alla stipula di Accordo di programma per il trasferimento interregionale di risorse idriche tra la Regione Campania, la Regione Puglia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sotto l'aspetto attuativo:

che il suddetto progetto definitivo nel febbraio 2006 è stato posto a base di gara di appalto integrato, con richiesta di variante migliorativa, da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la gara, i cui esiti sono stati approvati con ordinanza commissariale del 4 settembre 2006, si è conclusa con l'aggiudicazione in favore dell'ATI avente quale capogruppo l'impresa Condotte d'Acqua S.p.A.;

che il relativo contratto, stipulato il 16 ottobre 2006, prevede la consegna frazionata dei lavori in funzione delle disponibilità finanziarie e che, in relazione alle clausole del capitolato speciale d'appalto, il termine massimo per la redazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario, per l'approvazione dello stesso da parte del Commissario straordinario e per la successiva consegna dei lavori con connessa ripresa dei medesimi è fissato in 6 mesi;

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel Commissario straordinario, cui il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha attribuito anche la funzione di stazione appaltante e che cessa comunque dall'incarico alla ripresa dei lavori, restando impegnato, in base all'art. 5 di apposita convenzione sottoscritta con la Direzione generale per l'edilizia statale del Ministero delle infrastrutture e con la Regione Puglia, a individuare l'Ente che a detta scadenza subentri nella qualifica di soggetto aggiudicatore e nella titolarità del contratto di appalto;

che i tempi per la realizzazione e la messa in esercizio degli interventi in questione sono stimati in 66 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo degli interventi di completamento della Galleria Pavoncelli *bis* sottoposti a questo Comitato, riferito cioè solo alle parti A e B, è stato quantificato in euro 148.683.788,12;

che in relazione agli esiti della gara di aggiudicazione il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

| Voce | Importo (euro) |
|---|---|
| Lavori | 106.693.063,30 |
| somme a disposizione | 32.779.792,20 |
| TOTALE | 139.472.855,50 |

che risultano disponibili:

| | |
|---|---|
| a valere sui piani di cui alla legge n. 64/1986 giusta convenzione 199/1988 .......... | 61.544.100,80 euro |
| a valere sui fondi ex delibera n. 138/2000, al netto del finanziamento della parte C ... | 44.566.904.89 euro |
| Totale ... | 106.111.005,69 euro |

che, a quanto precisato nella documentazione allegata alla citata nota del Ministero istruttore in data 6 novembre 2006, il suddetto quadro economico include un importo di euro 9.622.380,20 per IVA che, a cessione di contratto avvenuta, resterà a carico dell'Ente individuato come soggetto aggiudicatore;

che le quote di limite di impegno disponibili a seguito della ricognizione citata in premessa in data odierna sono suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di euro 7.802.788;

che pertanto, tenendo conto anche del contributo definitivamente assegnato con la presente delibera, il differenziale si riduce a euro 936.681,61, cioè ad un importo non significativamente diverso da quello che il Commissario straordinario ha ritenuto recuperabile nell'ambito del quadro economico che verrà redatto sulla base del progetto esecutivo;

che il piano economico-finanziario sintetico, redatto sulla base del costo originario dell'intervento e presentato a corredo della relazione istruttoria del marzo 2006, evidenzia la mancanza di un «potenziale ritorno economico derivante dalla gestione», posto che gli interventi di cui si chiede il finanziamento sono catalogabili quali opere di rifacimento e come tali non modificano l'equilibrio economico e finanziario del gestore, ed evidenzia altresì — nel contesto di una complessiva valutazione del sistema acquedottistico in questione — che la produzione della centrale idroelettrica, che viene finanziata separatamente dal Commissario straordinario, verrà ceduta gratuitamente per gli usi pubblici del Comune di Caposele;

Delibera:

1. *Rideterminazione limiti di impegno di cui a precedenti assegnazioni.*

Le quote annue di contributo assegnate da questo Comitato, a valere sui limiti di impegno ex art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente delibera, sono rideterminate nell'importo indicato nel prospetto stesso corrispondente all'impegno contabile assunto dal Ministero delle infrastrutture.

2. *Assegnazione definitiva contributo ex delibera n. 75/2006.*

2.1 Per la realizzazione delle parti A e B dell'intervento «Completamento della Galleria Pavoncelli bis» è definitivamente assegnato al Commissario Straordinario *ex lege* n. 135/1997 il contributo di euro 15.000.000, in termini di volume di investimento, accantonato al punto 2.2 della delibera n. 75/2006.

2.2 L'onere relativo grava:

in quanto a euro 8.771.000, sulle risorse residue ex art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato, e più specificatamente sul quinto limite di impegno decorrente dal 2006: la relativa quota annua non potrà superare l'importo di euro 792.000;

in quanto a euro 6.229.000, sul contributo quindicennale di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005: la relativa quota annua non potrà superare l'importo di euro 562.000.

3. *Assegnazione disponibilità ex punto 1.*

3.1 All'intervento vengono altresì assegnate le quote annue di limiti di impegno di cui appresso, resesi disponibili — a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — a seguito della rideterminazione di precedenti assegnazioni effettuata al precedente punto 1:

euro 296.909,60 per l'anno 2003;

euro 183.392,38 per l'anno 2004;

euro 224.289,38 per l'anno 2005.

3.2 Le suddette quote di limiti di impegno, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, sono suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di euro 7.802.788.

4. *Clausole finali.*

4.1 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra Governo e Regione Puglia citata in premessa, che ricomprenda esplicitamente il completamento della Galleria Pavoncelli *bis* tra le infrastrutture strategiche oggetto dell'intesa. Qualora la stipula dell'atto aggiuntivo non intervenga entro il termine indicato, questo Comitato procederà alla revoca dei contributi di cui ai punti 2 e 3 della presente delibera.

4.2 Il Commissario straordinario *ex lege* n. 135/1997 provvederà a comunicare alla Segreteria di questo Comitato, non appena provveduto in tal senso, l'Ente individuato ai sensi dell'art. 5 della convenzione sottoscritta con il Ministero delle infrastrutture e con la Regione Puglia, cui verrà ceduto il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori cofinanziati con la presente delibera e che assumerà la qualifica di soggetto aggiudicatore.

Provvederà inoltre a trasmettere il quadro economico redatto sulla base del progetto esecutivo e che dovrà essere predisposto tenendo conto della prevista ottimizzazione della spesa.

Roma, 17 novembre 2006

*Il presidente delegato:* PADOA SCHIOPPA

*Il segretario del CIPE:* GOBBO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 149*

ALLEGATO

RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUE DI CONTRIBUTO ASSEGNATE A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO DECORRENTI DAGLI ANNI 2003,2004 E 2005

1 Precedenti assegnazioni

| Intervento | Delibera di riferim. | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | | totale disponibilità da riallocare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quota assegnata | quota rideterminata | differenza/ disponibilità | quota assegnata | quota rideterminata | differenza/ disponibilità | quota assegnata | quota rideterminata | differenza/ disponibilità | |
| acquedotto Gela-Aragona | 136/2002 63/2003 | 2.415.000,00 | 2.296.966,56 | 118.033,44 | | | | | | | |
| acquedotto Favara di Burgio | 137/2002 63/2003 | 1.778.000,00 | 1.690.460,66 | 87.539,34 | | | | | | | |
| adduttore del Sinni: ristrutt. e telecontrollo | 138/2002 63/2003 | 909.000,00 | 842.852,78 | 66.147,22 | 763.000,00 | 707.996,34 | 55.003,66 | | | | |
| adeguamento ss 156 monti Lepini | 144/2002 63/2003 | | | 0,00 | 3.272.000,00 | 3.269.519,82 | 2.480,18 | | | | |
| Grandi Stazioni | 10/2003 63/2003 | | | 0,00 | 22.801.000,00 | 22.721.713,00 | 79.287,00 | | | | |
| strada delle tre valli tratto Eggi-San Sabino | 56/2003 | 1.324.000,00 | 1.323.022,84 | 977,16 | | | | | | | |
| interporto di Civitavecchia | 57/2003 | 1.016.000,00 | 991.787,56 | 24.212,44 | | | | | | | |
| metrotranvia per la città di Bologna | 89/2005 | | | | 268.000,00 | 267.943,90 | 56,10 | | | | |
| hub interportuale di Gioia Tauro | 89/2003 | | | | 702.000,00 | 655.434,56 | 46.565,44 | | | | |
| opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni | 52/2004 | | | | | | | 1.830.408,00 | 1.685.705,56 | 144.702,44 | |
| opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della valle dell'Agri | 53/2004 | | | | | | | 1.006.725,00 | 927.138,06 | 79.586,94 | |
| totale assegnazioni | | 7.442.000,00 | 7.145.090,40 | 296.909,60 | 27.806.000,00 | 27.622.607,62 | 183.392,38 | 2.837.133,00 | 2.612.843,62 | 224.289,38 | 704.591,36 |

**07A03979**

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) nodo stradale di Perugia: tratto Madonna del Piano - Collestrada (CUP F12C05000080001).** (Deliberazione n. 156/2006).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che hanno attribuito la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato 1° programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «sistemi stradali e autostradali» della voce «corridoi trasversali e dorsale appenninica», il «nodo di Perugia», con un costo di 335,697 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del primo programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, tra i «sistemi stradali e autostradali» della voce «corridoi trasversali e dorsale appenninica», il «nodo di Perugia», con un costo aggiornato di 732,430 milioni di euro;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la relazione istruttoria consegnata nella seduta preliminare del 13 dicembre 2006, con la quale il Ministero delle infrastrutture propone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto preliminare del «nodo stradale di Perugia - tratto Madonna del Piano - Collestrada»;

Vista la nota 21 dicembre 2006, n. 520, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso - tra l'altro - la versione aggiornata della suddetta relazione istruttoria sul «nodo stradale di Perugia - tratto Madonna del Piano - Collestrada»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, alla voce «sistemazione del nodo stradale di Perugia: tratto Collestrada-Corciano»;

Considerato che, con delibera 3 agosto 2005, n. 120, questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del «nodo di Perugia - varianti alla S.G.C. E 45 nel tratto Madonna del Piano-Collestrada ed al raccordo autostradale Perugia-Bettolle nel tratto Madonna del Piano-Corciano»;

Considerato che, in relazione a taluni rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine all'istruttoria relativa alla tratta Madonna del Piano-Collestrada e su richiesta del Ministero istruttore, la segreteria di questo Comitato ha proceduto al ritiro della menzionata delibera;

Considerato che con delibera 17 novembre 2006, n. 150, questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del «nodo di Perugia variante al raccordo autostradale Perugia/A1 da Madonna del Piano allo svincolo di Corciano, con lo stralcio dell'opera complementare di allacciamento tra il previsto svincolo per l'ospedale Silvestrini e la zona a sud di Castel del Piano»;

Considerato che l'intervento «nodo di Perugia - varianti alla S.G.C. E 45 nel tratto Madonna del Piano-Collestrada ed al raccordo autostradale Perugia-Bettolle nel tratto Madonna del Piano-Corciano» è inserito, con un costo di 732,430 milioni di euro, nel contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha formulato parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72;

Considerato che alla infrastruttura è stato assegnato il CUP F12C05000080001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intero intervento denominato «nodo di Perugia», comprensivo dell'opera all'esame, riveste fondamentale importanza per la viabilità di scorrimento intorno all'area perugina, in quanto consente di separare i flussi di traffico locale da quelli di attraversamento regionale ed interregionale che gravitano sul nodo di Perugia ove confluiscono quattro arterie stradali particolarmente trafficate: la E45 Orte-Ravenna, il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, la Perugia-Ancona e la Perugia-Foligno-Flaminia;

che, nel suo intero sviluppo, l'intervento relativo al «nodo di Perugia» si configura come un semianello di circonvallazione, sul lato meridionale ed occidentale, dell'area perugina;

che esso è costituito, sul lato meridionale, dalla variante alla E45 tra la località Madonna del Piano, nei pressi dello svincolo di Montebello, e lo svincolo di Collestrada, per uno sviluppo complessivo di circa 7 km, e, sul lato occidentale, dalla variante al raccordo autostradale Perugia-Bettolle dallo svincolo di Corciano fino a Madonna del Piano sulla E45, per uno sviluppo complessivo di circa 15,2 km;

che la proposta di approvazione in questa fase riguarda il tratto Madonna del Piano-Collestrada, dato che, come esposto in premessa, il progetto preliminare del tratto Madonna del Piano-Corciano è stato approvato con la citata delibera n. 150/2006;

che il progetto consiste nella realizzazione di un tracciato in variante alla E45 della lunghezza di 6.717 m e prevede, in particolare, la realizzazione di 2 svincoli, all'inizio e alla fine della variante, nonché la realizzazione di due viadotti e una galleria naturale;

che per la tratta di cui trattasi è stata adottata la sezione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per le autostrade in ambito extraurbano appartenenti alla categoria A, con una larghezza di 25,00 m (2 corsie di 3,75 m per carreggiata, fiancheggiate da una corsia di emergenza di 3,00 m, e da una banchina interna di 0,70 m, con spartitraffico di 2,60 m;

che l'intervento include, quale opera complementare, la realizzazione di un collegamento tra la località Ferriera e la zona industriale di Ponte San Giovanni con nuovo ponte sul fiume Tevere, per un costo di 10,5 milioni di euro;

che la regione Umbria, con delibera 5 marzo 2003, n. 256, ha - tra l'altro - espresso parere favorevole sul progetto preliminare del «nodo di Perugia in variante alla SGC E45, nel tratto Collestrada-Madonna del Piano, e in variante al raccordo autostradale Perugia-A1 (Bettolle), nel tratto Madonna del Piano- Corciano» ed

ha presentato, in data 10 marzo 2003, il suddetto progetto al Ministero delle infrastrutture e a tutte le amministrazioni interessate;

che ANAS S.p.A. ha approvato con propria delibera n. 39 del 17 aprile 2003 il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale del «nodo di Perugia» e, nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 5 giugno 2003, n. 01551, e successiva nota integrativa 27 giugno 2003, n. 01780, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, il suddetto progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla regione Umbria, nonché a tutti gli enti interferiti;

che la pubblicazione dell'avvio del procedimento di richiesta di compatibilità ambientale è stata effettuata mediante annuncio su un quotidiano a carattere nazionale, in data 12 marzo 2003, e su uno a carattere locale, in data 10 marzo 2003;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota 23 ottobre 2003, n. GAB/2003/10759/B05, si è pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 12 dicembre 2006, n. DG-BAP-SO2-22591, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto come integrato dalla regione Umbria e da questa trasmesso in data 20 gennaio 2004;

che la regione Umbria, con nota 20 dicembre 2006, n. 0199213, ha specificato che le suddette indicazioni progettuali migliorative per il tratto in questione sono state concordate anche con l'ANAS e il comune di Perugia e ricadono all'interno della fascia di rispetto;

che, a quanto si evince anche dalla relazione aggiornata del Ministero istruttore, le prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono coerenti con le suddette indicazioni progettuali migliorative e in parte sono volte ad approfondimenti e affinamenti progettuali delle medesime;

che, a seguito di una prescrizione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in ordine alla eliminazione del nuovo ponte sul fiume Tevere, il Ministero delle infrastrutture propone l'approvazione del progetto preliminare relativo alla citata tratta Madonna del Piano-Collestrada con lo stralcio dell'opera complementare di collegamento tra la località Ferriera e la zona industriale di Ponte San Giovanni del costo di 10,500 milioni di euro e riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'intero intervento «nodo di Perugia» come descritto nelle premesse, in origine pari a 511 milioni di euro, è stato rideterminato a seguito delle integrazioni e varianti richieste dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in 732,432 milioni di euro, inclusivo del costo dell'opera stralciata in sede di approvazione del progetto preliminare della tratta Madonna del Piano-Corciano;

che l'importo complessivo del tratto in esame Madonna del Piano-Collestrada, come da quadro economico, è pari a 196.578.000 euro ed è comprensivo del costo conseguente all'accoglimento delle prescrizioni;

che la copertura finanziaria dell'intervento è rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo e che il Ministero delle infrastrutture ha fatto presente che detta copertura potrà essere individuata «anche a valere sui finanziamenti messi a disposizione della legge n. 443/2001 e dall'ANAS S.p.A.»;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare del «nodo di Perugia - tratto Madonna del Piano-Collestrada», nella stesura modificata a seguito delle prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con lo stralcio dell'opera complementare di collegamento tra la località Ferriera e la zona industriale di Ponte San Giovanni con nuovo ponte sul fiume Tevere».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la regione interessata sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 196.578.000 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte seconda del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Copertura finanziaria.

La individuazione della copertura finanziaria sarà effettuata in sede di esame del progetto definitivo anche in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003.

Nell'occasione il Ministero delle infrastrutture provvederà altresì a produrre la scheda ex delibera n. 63/2003, riferita all'intero «nodo di Perugia» ed indicante - tra l'altro - le fonti di copertura dell'opera.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3, ferme restando le verifiche di competenza della commissione VIA.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto in argomento andrà evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante la infrastruttura «nodo di Perugia».

Roma, 22 dicembre 2006

*Il Presidente delegato*
PADOA SCHIOPPA

*Il segretario del CIPE*
GOBBO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2007*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 150*

---

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. Prescrizioni e raccomandazioni di carattere ambientale.

1.1. Prescrizioni.

1.2. Raccomandazioni.

2. Prescrizioni di carattere architettonico, archeologico e paesaggistico.

1. Prescrizioni e raccomandazioni di carattere ambientale.

1.1. Prescrizioni.

Si prescrive che il progetto definitivo, al fine della migliore tutela ambientale, dovrà contenere e sviluppare i seguenti punti:

1. dovranno essere recepiti e sviluppati gli interventi di mitigazione, puntuali e di carattere generale, nonché le opere di compensazione, così come proposti nello studio d'impatto ambientale ed integrati alla luce degli esiti della progettazione definitiva e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliando nel progetto definitivo la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;

2. Lo svincolo di Collestrada dovrà essere progettato mantenendo l'organizzazione planoaltimetrica indicata nell'elaborato trasmesso a riscontro della richiesta di integrazione, prevedendo l'attraversamento del rilievo di Collestrada in galleria artificiale. Dovrà studiarsi ogni ulteriore affinamento progettuale che permetta di collocare in galleria anche il tratto che collega la galleria artificiale stessa con la successiva galleria naturale. Analogo tentativo dovrà essere sviluppato per il cappio dello svincolo che interessa il versante nord orientale di Collestrada. La progettazione dello svincolo dovrà essere corredata di tutte le necessarie misure mitigatrici scaturenti dallo studio d'impatto ambientale già redatto e dall'applicazione delle metodologie di mitigazione degli impatti indicate nelle presenti prescrizioni. L'organizzazione dei cantieri dovrà essere correttamente adeguata alle mutate caratteristiche dell'opera.

3. Lo svincolo di Madonna del Piano dovrà essere riprogettato allo scopo di poter soddisfare, in fasi temporali eventualmente separabili, le esigenze relative alle seguenti distinte e indipendenti configurazioni funzionali dell'intervento:

realizzazione dei tronco Madonna del Piano-Collestrada;

realizzazione del tronco Madonna del Piano-Corciano o di altre infrastrutture di connessione con l'intervento di cui al punto precedente.

4. Le modalità operative e le opere di mitigazione degli impatti in fase di costruzione, ed i conseguenti condizionamenti delle attività di cantiere, dovranno trovare esplicita esaustiva menzione nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore della costruzione dell'opera (capitolato d'oneri, capitolato speciale d'appalto, etc.).

5. Si dovrà procedere alla variazione dei fenomeni di ricaduta al suolo, ed eventuale incorporazione negli organismi vegetali, di sostanze inquinanti prevedendo, ove queste previsioni indicassero eventuali aspetti di criticità, adeguate provvidenze tra cui ad esempio: barriere di schermatura (vegetali e non), trasformazione delle colture in altre meno sensibili alla ricaduta di inquinanti, indennizzi per i danni arrecati alle coltivazioni o per la cessata coltivazione etc.

6. Dovranno redigersi le planimetrie delle fasce di pertinenza fluviale relative a tutti i colatori interessati e dovrà verificarsi la congruità delle soluzioni di progetto relativamente alle disposizione degli enti competenti (Autorità di bacino. Genio civile, etc.) in particolar modo per quanto riguarda l'officiosità degli attraversamenti e la difesa dei manufatti in occasione degli eventi di piena.

7. Il viadotto di attraversamento del fiume Tevere dovrà essere ampliato di tre campate, come indicato negli elaborati forniti in risposta alla richiesta di integrazioni, allo scopo di eliminare le interferenze con le fasce di esondazione individuate.

8. Dovrà prevedersi la raccolta e l'appropriato trattamento delle acque di dilavamento della piattaforma in corrispondenza dei principali attraversamenti di colatori naturali e delle aree di maggiore sensibilità idrogeologica adiacenti il Tevere. Il progetto dovrà sviluppare i dettagli delle opere di raccolta ed eventuale trattamento delle acque di dilavamento della piattaforma seconde tipologie e schemi realizzativi adeguati alle condizioni morfologiche e geoidrologiche dei siti.

9. Si dovranno approfondire gli aspetti legati alla circolazione idrica sotterranea su tutto il tracciato con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza delle gallerie e delle aree a rischio idrogeologico, anche allo scopo di individuare eventuali rischi relativamente al rifornimento idrico della copertura vegetazionale ed alla modifica dei deflussi idrici sotterranei.

10. Si dovranno approfondire gli aspetti connessi alla caratterizzazione del materiale proveniente dagli scavi ed alle relative tecniche di stabilizzazione ai fini del riutilizzo nelle attività di costruzione, anche allo scopo di definire con esattezza:

i relativi costi da inserire nel quadro economico dell'intervento;

i quantitativi da smaltire nelle discariche presenti sul territorio nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 443/2001, art. 1, comma 17 e seguenti e l'organizzazione del traffico dei mezzi d'opera;

l'effettiva disponibilità di queste ultime ad accogliere i quantitativi di cui al punto precedente.

11. Si dovranno prevedere adeguati attraversamenti per la fauna adottando tipologie e disposizioni planoaltimetriche tali da permettere la corretta eliminazione/riduzione dell'effetto barriera esercitato dal corpo stradale e l'adeguato controllo dell'attraversamento della piattaforma stradale anche da parte della fauna selvatica di maggiori dimensioni.

12. Si dovrà eliminare dal progetto il nuovo ponte sul Tevere indicato nella Tav 2.6.1c del SIA, manufatto caratterizzato da impatti permanenti sul paesaggio fluviale ma destinato - a detta del proponente - all'attraversamento dei mezzi d'opera, prevedendo la relativa riorganizzazione dei percorsi dei mezzi di cantiere.

13. Si dovrà predisporre ed allegare al progetto definitivo un progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA;

14. Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO14001 o al sistema EMAS (Regolamento CE 76112000).

1.2. Raccomandazioni.

Nell'elaborazione del progetto definitivo si raccomanda di:

1. effettuare indagini geofisiche e archeologiche, anche con scavi e saggi a mano, tese all'individuazione di strutture antiche e alla definizione del tracciato stradale che potrà subire variazioni in relazione agli eventuali ritrovamenti secondo le indicazioni di cui ai pareri delle competenti autorità;

2. conseguire il rispetto delle normative per quanto concerne le visuali libere attraverso l'adeguato allargamento della piattaforma, senza ricorrere, per quanto possibile, a riduzioni di velocità; queste sia per esigenze di mantenimento del livello di servizio che per esigenze di sicurezza;

3. corredare la progettazione con precise, specifiche, indicazioni per il corretto svolgimento delle operazioni manutentorie che rivestono significativa importanza ai fini della sicurezza e della mitigazione degli impatti sull'ambiente;

4. condurre «una specifica analisi degli effetti determinati dall'opera sulle attività economiche delle aree attraverso (frammentazione delle aree poderali, perdita di produzione agricola, riduzione del valore economico e reddituale delle strutture agro-turistiche, eventuale incremento di valore e/o funzionalità delle aree a destinazione industriale, etc.) prevedendo adeguate misure di mitigazione/compensazione di questi effetti;

5. Per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera in fase di esercizio, sviluppare stime previsionali supportate dall'acquisizione/elaborazione dei dati meteoclimatici ricavabili dalla/e stazioni meteorologiche significativamente utilizzabili e dall'applicazione di modello di diffusione in atmosfera allo scopo di individuare eventuali ricettori critici per i quali si configuri la necessità di appropriati interventi di mitigazione (esproprio, differente collocazione degli sbocchi delle gallerie o delle finestre di ventilazione, etc.). Utilizzare i valori di transito autoveicolare ricavati dagli esiti del modello di traffico già elaborato ed eventualmente aggiornato in base agii esiti della progettazione definitiva. I risultati di queste applicazioni saranno organizzati in modo di essere confrontabili con le vigenti disposizioni di legge nelle varie prevedibili condizioni meteo climatiche dei siti (caso peggiore, scenari prevalenti, etc.) ed essere inoltre utilizzabili nelle varie fasi del previsto monitoraggio ambientale;

6. per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polvere (o di altri inquinanti) in fase di costruzione, sviluppare stime previsionali secondo la metodologia indicata per la fase di esercizio. In base agli esiti delle stime saranno adottate appropriate misure mitigatrici degli impatti;

7. sviluppare adeguatamente il quadro degli interventi di arredo vegetazionale già enunciato nello studio puntando ad un miglioramento della naturalità dell'area, fortemente antropizzata. Le previste opere di mitigazione saranno quindi inserite in un quadro più ampio che miri a ripristinare i collegamenti ecologici funzionali col territorio circostante (rete ecologica), partendo da elementi caratterizzanti quali, ad esempio, le aree boscate esistenti e le fasce ripariali dei colatori naturali;

8. prevedere il ripristino della vegetazione, oltreché in base a quanto indicato nello studio d'impatto, in modo da rispettare la diversità biologica delle aree interessate ovvero prevedere la produzione di materiale vivaistico di qualità presso vivai specializzati che assicuri l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.) e il successo dell'impianto. In alternativa potranno individuarsi eventuali siti per la raccolta di materiale di propagazione da utilizzare per produrre materiale vivaistico idoneo alle condizioni operative ed ecologiche locali;

9. con riferimento al rumore:

sviluppare appropriate applicazioni modellistiche tenendo conto di tutti i fattori che possono significativamente influenzare le emissioni sonore (percentuale di veicoli-pesanti, velocità di transito, etc.) e riferendosi alla totalità dei ricettari individuati sul territorio;

fare specifico riferimento alla rumorosità dei giunti del viadotto e degli sbocchi delle gallerie (effetto «colpo di fucile»), soprattutto in corrispondenza dei ricettori caratterizzati da maggiore sensibilità;

dimensionare le misure mitigatrici esplicitando l'abbattimento dei livelli sonori conseguibile presso i singoli ricettori identificati e procedendo al confronto con la vigente normativa anche tenendo conto di eventuali piani di risanamento acustico ai sensi della legge n. 447/1995 eventualmente intervenuti.

utilizzare prioritariamente manti fonoassorbenti allo scopo di evitare/limitare l'utilizzo di barriere acustiche;

estendere delle valutazioni d'impatto, con le modalità di cui sopra, alla fase di costruzione, anche tenendo conto degli impatti lungo i percorsi dei mezzi d'opera;

10. contestualizzare sul territorio degli impatti relativi alle vibrazioni indotte sia in fase di costruzione che di esercizio, con particolare riferimento alle attività di realizzazione delle opere nelle vicinanze di emergenze architettoniche di pregio (ad esempio galleria artificiale di Collestrada) mediante individuazione/caratterizzazione dei ricettori sensibili nella fascia di potenziale disturbo - e individuazione delle eventuali misure mitigatrici (adozione di appropriate tecniche di scavo, dispositivi di isolamento, etc.);

11. rispettare primariamente, nella collocazione delle aree a verde, le esigenze di mitigazione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente in generale, ampliando, se necessario, la superficie delle aree di esproprio già previste nel progetto;

12. sviluppare un adeguato studio estetico delle membrature in vista dei viadotti, senza alterare lo schema statico, sia modificando profondamente e motivatamente la forma e l'aspetto estetico delle pile, dei pulvini e della fascia laterale in vista delle travi e degli impalcati, anche ricorrendo a carter di mascheramento. Il criterio da applicare consiste nel realizzare un'opera di elevato contenuto estetico in armonia con i connotati paesaggistici delle aree circostanti;

13. sviluppare uno studio di dettaglio delle modalità realizzative degli attraversamenti fluviali mirato alla minimizzazione delle modificazioni della morfologia delle sponde e delle preesistenze vegetazionali, adottando adeguate tecniche dell'ingegneria naturalistica per il ripristino più completo possibile dello stato dei luoghi;

14. utilizzare, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, corpi illuminanti le cui caratteristiche dovranno tenere conto delle condizioni di abbagliamento notturno a carico dei ricettori (o gruppi di percettori) individuati in base allo studio paesaggistico avendo cura di evitare/limitare questo fenomeno;

15. proporzionare le misure mitigatrici degli impatti sul paesaggio tenendo sistematicamente conto degli scenari percettivi attingibili dai più significativi ricettori (o gruppi di ricettori) sul territorio utilizzando lo strumento della simulazione visuale applicato al punto di vista del percettore medesimo e verificando mediante quest'ultima l'adeguatezza delle provvidenze previste, rappresentando, se opportuno, i vari stadi di accrescimento delle essenze vegetali di nuovo impianto;

16. si raccomanda infine di predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CE 76112001 (EMAS).

2. Prescrizioni di carattere architettonico, archeologico e paesaggistico.

A riguardo si prescrive:

17. che prima della realizzazione dei percorsi stradali, sia in trincea che in rilevato, vengano effettuate indagini geofisiche e archeologiche con scavi e saggi a mano, tese all'individuazione di strutture antiche e alla definizione del tracciato stradale che potrà subire variazioni in relazione agli eventuali ritrovamenti;

18. che tutti i lavori di scavo e sbancamento siano controllati e seguiti da personale della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, con l'ausilio di collaboratori esterni di fiducia, da considerarsi a carico del progetto come anche le indagini geofisiche e archeologiche sopra descritte;

19. che in sede di progettazione definitiva sia sviluppato un adeguato progetto delle sistemazioni a verde;

20. che sia dato alle Soprintendenze territoriali competenti preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori comunicazione dell'inizio dei lavori.

**07A03980**

---

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

**Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il gruppo CIT S.p.a. - Integrazione agevolazioni - Accantonamento programmatico.** (Deliberazione n. 212/2006).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le

procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento tra Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fomisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 160, (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Gruppo CIT S.p.a. e, in particolare, il punto 1.5. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi, sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Vista la nota n. 18518 dell'11 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la proposta di accantonamento delle risorse relative alla predetta integrazione delle agevolazioni di cui alla delibera CIPE del 2 dicembre 2005, in attesa della definizione delle istruttorie in corso;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È disposto l'accantonamento programmatico dell'importo di 52.916.801 euro quale integrazione delle agevolazioni concesse con la citata delibera n. 160/2005 a favore del contratto di programma proposto dal Gruppo Cit S.p.a.

2. Al fine dell'assegnazione definitiva delle risorse, il Ministero dello sviluppo economico dovrà presentare a questo Comitato la proposta aggiornata del programma di investimenti oggetto del contratto entro tre mesi dalla formalizzazione del programma di cui all'art. 4, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Roma, 22 dicembre 2006

*Il presidente delegato*
PADOA SCHIOPPA

*Il segretario del CIPE*
GOBBO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 110*

**07A03981**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 27 marzo 2007.

*Motivazioni.*

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 27 marzo 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BR/0000718/07 del 22 marzo 2007, e confermata con nota prot. UP BR/0000762/07 del 29 marzo 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 1739/2007 Protinfo del 26 marzo 2007, ha proposto l'emissione dell'atto accertativo della chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 aprile 2007

*Il direttore regionale:* ORSI

**07A03945**

---

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari nel giorno 27 marzo 2007.

*Motivazioni.*

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Bari è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 27 marzo 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BA/0002063/07 del 22 marzo 2007, e confermata con nota prot. UP BA/0002500/07 del 10 aprile 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. Div. Gab. n. 2347 del 23 marzo 2007, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata nel presente atto.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 aprile 2007

*Il direttore regionale:* ORSI

**07A03946**

---

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 27 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea sindacale del personale.

*Motivazioni.*

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 22 marzo 2007 prot. 712/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 27 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona 24 aprile 2007

*Il direttore regionale:* SANGERMANO

**07A03947**

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2007.

**Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 2007 il contribuente ha la facoltà di versare l'imposta comunale sugli immobili (di seguito denominata I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2.

Qualora dalla liquidazione delle imposte sui redditi emerga un credito, nel modello di dichiarazione 730 il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il versamento dell'I.C.I.

Art. 3.

Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se aderenti alla convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto dei clienti, su richiesta di qualsiasi contribuente e previa idonea autorizzazione ad operare, possono provvedere anche al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell'I.C.I. dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in un'unica soluzione, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari abilitati possono effettuare un versamento cumulativo per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, tramite un unico addebito, e trasmettono all'Agenzia delle entrate un flusso informativo di dettaglio dei singoli modelli F24, secondo le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.

Art. 4.

Il contribuente per esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, nel caso in cui si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, provvederà al versamento delle somme dovute a titolo di I.C.I direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive integrazioni, per avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, i versamenti dell'I.C.I. devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.

Art. 6.

La struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede giornalmente ad accreditare alle tesorerie comunali, concessionari o agenti della riscossione le somme riscosse a titolo di I.C.I con i modelli F24, secondo i tempi e le modalità ordinarie previste dagli articoli 21 e 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo. Tali somme vengono ripartite al lordo delle compensazioni esercitate.

Art. 7.

L'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, secondo le specifiche tecniche rese disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), con il rispetto della seguente tempistica:

entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;

con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione in via telematica.

Le modalità di accesso al sistema SIATEL sono quelle indicate nella sezione «servizi telematici» del sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Art. 8.

I comuni forniscono all'Agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse.

Eventuali variazioni delle coordinate devono essere comunicate almeno 30 giorni prima dell'operatività dei cambiamenti richiesti.

Le comunicazioni iniziali e le variazioni delle coordinate avvengono tramite una specifica sezione del sistema SIATEL, secondo le indicazioni contenute nel sistema SIATEL stesso.

*Motivazioni.*

Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il legislatore, nel semplificare gli adempimenti ai fini I.C.I., ha previsto la possibilità per i contribuenti di liquidare, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, l'imposta comunale sugli immobili e di effettuare i versamenti con le modalità del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Pertanto il pagamento del debito d'imposta potrà essere adempiuto anche attraverso i crediti relativi a tipologie impositive ammesse in compensazione.

Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza fiscale di un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, può autorizzare lo stesso soggetto, qualora intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e aderente alla convenzione a provvedere al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell'imposta dovuta in acconto e a saldo, anche utilizzando eventuali crediti in compensazione, con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Nei casi di dichiarazione dei redditi modello 730 presentata tramite il sostituto d'imposta, ovvero di dichiarazione dei redditi modello Unico, il contribuente provvede autonomamente al versamento delle somme dovute a titolo di ICI, anche tramite un intermediario abilitato convenzionato con l'Agenzia delle entrate, con le modalità di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

*Riferimenti normativi.*

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17-30): «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 commi 49 e 55), convertito - con modificazioni - dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 agosto 2006;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164: Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dei Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 1999.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

*Il direttore dell'Agenzia:* ROMANO

**07A03938**

## UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2007.

**Modificazioni allo Statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 aprile 2005;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2005 con il quale è stata riconosciuta l'Università degli studi di scienze gastronomiche ed è stato approvato il corso di laurea in «Scienze gastronomiche», classe 20 - Laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, a decorrere dall'anno accademico 2004/2005;

Vista la delibera del comitato tecnico-organizzativo in data 23 febbraio 2007 con la quale si approvano le modifiche allo statuto emanato con decreto rettorale n. 1/05 in data 5 maggio 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 in data 9 maggio 2005;

Vista la nota favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, protocollo n. 939 in data 26 marzo 2007, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;

Richiamate le modifiche di seguito riportate:

art. 4.1 lettera *b)*, viene modificato in «laurea magistrale»;

art. 7.1, viene modificato in «Il consiglio di amministrazione si compone di un numero minimo di sette membri, elevabili a ventuno»;

art. 7.1 lettera *d)*, viene modificato in «da quattro a diciotto consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione dell'associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalità e criteri determinati dal consiglio di amministrazione stesso per il funzionamento dell'Università»;

art. 10.1, viene modificato in «Il comitato esecutivo è costituito da cinque membri»;

art. 10.1 lettera *d)*, viene modificato in «due componenti designati dal consiglio di amministrazione, scelti tra i suoi componenti»;

art. 15.4, viene modificato in «Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti»;

Decreta:

Art. 1.

È modificato ed emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, lo statuto dell'Università degli studi di scienze gastronomiche.

Art. 2.

Il testo dello statuto è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero di giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, al fine della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - nonché per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo ed al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web dell'Università degli studi di scienze gastronomiche.

Pollenzo, 18 aprile 2007

*Il rettore:* CAPATTI

**07A04018**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti dell'ex alveo del fiume Platani nel comune di Campofranco

Con decreto 28 giugno 2006, n. 423, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2007, registro n. 2, foglio n. 373, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti dell'ex alveo del fiume Platani nel comune di Campofranco (Caltanissetta), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio 11 p.lle n. 266, 267 ed indicati nell'estratto di mappa in scala 1:4.000 rilasciato il 7 aprile 2004 dall'Agenzia del demanio - Filiale di Palermo.

**07A03940**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in località Gaggetto nel comune di Laveno Mombello

Con decreto 27 febbraio 2007, n. 181, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2007, reg. n. 2, foglio n. 375, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in località Gaggetto nel comune di Laveno Mombello (Varese), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio 7 p.lle 2883, 2884, 2885 ed al foglio 2 p.lla n. 7135 ed indicati nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio - Filiale di Milano.

**07A03941**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della roggia Gambaione nel comune di Barzanò**

Con decreto 27 febbraio 2007, n. 182, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2007, reg. n. 2, foglio n. 376, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della roggia Gambaione nel comune di Barzanò (Lecco), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio logico n. 9 foglio fisico n. 1, p.lla 4206 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 24 ottobre 2003 dall'Agenzia del demanio - Filiale di Milano.

**07A03942**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti dell'ex alveo del fiume Platani nel comune di Casteltermini**

Con decreto 28 giugno 2006, n. 422, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 27 marzo 2007, reg. n. 2, foglio n. 374, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti dell'ex alveo del fiume Platani nel comune di Casteltermini (Agrigento), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio 75 p.lle n. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 492, 493 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del Demanio Filiale di Palermo - Sez. staccata di Agrigento.

**07A03943**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/3000 del 13 marzo 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Cromabak"».**

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/3000 del 13 marzo 2007, riferito al medicinale CROMABAK, di cui alla pag. 1 dell'allegato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2007, ove è scritto: Estratto provvedimento UPC/II/3000/ del 13 marzo 2007, leggasi: Estratto provvedimento UPC/II/3001/ del 13 marzo 2007.

**07A03939**

**Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Ticovac»**

*Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 194*

Specialità medicinale: TICOVAC.

Società titolare: Baxter Ag.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerando la comunicazione dello stato di carenza di mercato inviata da codesta azienda all'ufficio competente in data 29 marzo 2007; i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ticovac» sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515017 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515029 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515031 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515043 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515056 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515068 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515070 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515082.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 4 maggio 2007 data di scadenza dei quarantacinque giorni previsti dal provvedimento di ulteriore proroga smaltimento scorte UPC n. 191 del 12 marzo 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03953**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Videx».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3049 del 3 aprile 2007*

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

A.I.C. n. 028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

A.I.C. n. 028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

A.I.C. n. 028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

A.I.C. n. 028341131/M - polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341143/M - polvere non tamponata 4 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone;

A.I.C. n. 028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

A.I.C. n. 028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

A.I.C. n. 028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

A.I.C. n. 028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/001,002,003,004,009,010,011,012,013,014,015/II/042, II041,II/043.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03955**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lobivon».**

*Estratto provvedimento UPC/R/59 del 17 aprile 2007*

Specialità medicinale: LOBIVON.

Confezione: A.I.C. n. 032210015/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0103/001/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03954**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nebilox».**

*Estratto provvedimento UPC/R/60 del 17 aprile 2007*

Specialità medicinale: NEBILOX.

Confezione: A.I.C. n. 032209013/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0102/001/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03965**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Serekis».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3065 del 17 aprile 2007*

Specialità medicinale: SEREKIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 036427019/M - «1 mg + 40 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 036427021/M - «1 mg + 40 mg supposte» 120 supposte.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0225/001/II/03.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.3, 4.9 e 5.2.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03964**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Musiqa».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3066 del 17 aprile 2007*

Specialità medicinale: MUSIQA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036169011/M - 1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036169023/M - 3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0387/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03963**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Angeliq».

*Estratto provvedimento UPC/II/3067 del 17 aprile 2007*

Specialità medicinale: ANGELIQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036170013/M - 1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036170025/M - 3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0380/001/II/011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03962**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prozac».

*Estratto provvedimento UPC/II/3068 del 20 aprile 2007*

Specialità medicinale: PROZAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 025970017 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 025970029 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0636/001-003/II/12.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e nella sezione 6.4 in seguito ad armonizzazione del modulo 3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03961**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neupogen».

*Estratto provvedimento UPC/II/3069 del 20 aprile 2007*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/078.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezioni 4.4 e 4.5 e 6.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03960**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine».

*Estratto provvedimento UPC/II/3070 del 20 aprile 2007*

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 010,011/II/078.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezioni 4.4 e 4.5 e 6.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03959**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Requip».

*Estratto provvedimento UPC/II/3071 del 20 aprile 2007*

Specialità medicinale: REQUIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 032261063/M - 21 compresse 0,25 mg;
A.I.C. n. 032261075/M - 84 compresse 0,25 mg;
A.I.C. n. 032261087/M - 126 compresse 0,25 mg;
A.I.C. n. 032261099/M - 210 compresse 0,25 mg;
A.I.C. n. 032261101/M - 21 compresse 0,5 mg;
A.I.C. n. 032261113/M - 84 compresse 0,5 mg;
A.I.C. n. 032261125/M - 21 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 032261137/M - 84 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 032261149/M - 21 compresse 2 mg;
A.I.C. n. 032261152/M - 84 compresse 2 mg;
A.I.C. n. 032261164/M - 21 compresse 5 mg;
A.I.C. n. 032261176/M - 84 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0111/001-005/II/037.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03958**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Elidel».

*Estratto provvedimento UPC/II/3072 del 20 aprile 2007*

Specialità medicinale: ELIDEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036006017/M - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;
A.I.C. n. 036006029/M - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;
A.I.C. n. 036006031/M - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;
A.I.C. n. 036006043/M - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0339/001/II/024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03957**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ombex».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3073*

Specialità medicinale: OMBEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036479018/M - «1% crema» tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036479020/M - «1% crema» tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036479032/M - «1% crema» tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036479044/M - «1% crema» tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0340/001/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03956**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fosamax».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3074 del 24 aprile 2007*

Specialità medicinale: FOSAMAX.

Titolare AIC: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Tipologia: annullamento e sostituzione del provvedimento UPC/II/3035/2007 del 28 marzo 2007 - modifica stampati.

Numero di procedura europea: UK/H/423/01/II/018, UK/H/423/01/II/019 e UK/H/423/01/R01.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

029052065/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052077/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052089/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052091/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

Visto il provvedimento UPC/II/3035/2007 del 28 marzo 2007, emesso dallo scrivente Ufficio per mero errore materiale;

Vista la pubblicazione dell'estratto del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2007 alla pagina 59;

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/3035 del 28 marzo 2007 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03952**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Adronat».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3075 del 24 aprile 2007*

Specialità medicinale: ADRONAT

Titolare AIC: Neopharmed Spa

Tipologia: annullamento e sostituzione del provvedimento UPC/II/3036/2007 del 28/03/2007- Modifica stampati.

Numero procedura europea: UK/H/424/01/II/018, UK/H/424/01/II/019 e UK/H/424/01/R01.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

029053067/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053079/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053081/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053093/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

Visto il provvedimento UPC/II/3036/2007 del 28 marzo 2007, emesso dallo scrivente Ufficio per mero errore materiale;

Vista la pubblicazione dell'estratto del provvedimento sopra citato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2007 alla pagina 60;

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/3036 del 28 marzo 2007 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03950**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genalen».**

*Estratto provvedimento UPC/II/3076 del 24 aprile 2007*

Specialità medicinale: GENALEN.

Titolare AIC: Istituto Gentili S.p.a.

Tipologia: annullamento e sostituzione del provvedimento UPC/II/3037/2007 del 28 marzo 2007 - modifica stampati.

Numero di procedura europea: UK/H/425/01/II/017, UK/H/425/01/II/019 e UK/H/425/01/R01.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

034172041/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172054/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172066/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172078/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

Visto il provvedimento UPC/II/3037/2007 del 28 marzo 2007, emesso dallo scrivente Ufficio per mero errore materiale;

Vista la pubblicazione dell'estratto del provvedimento sopra citato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007 alla pagina 91.

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/3037 del 28 marzo 2007 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03951**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alendros».

*Estratto provvedimento UPC/II/3077 del 24 aprile 2007*

Specialità medicinale: ALENDROS.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a.

Tipologia: annullamento e sostituzione del provvedimento UPC/II/3034/2007 del 28 marzo 2007 - modifica stampati.

Numero di procedura europea: UK/H/426/01/II/017, UK/H/426/01/II/019 e UK/H/426/01/R01

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

029051063/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029051075/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029051087/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029051099/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

Visto il provvedimento UPC/II/3034/2007 del 28 marzo 2007, emesso dallo scrivente Ufficio per mero errore materiale;

Vista la pubblicazione dell'estratto del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2007 alla pagina 59;

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/3034 del 28 marzo 2007 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03948**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dronal».

*Estratto provvedimento UPC/II/3078 del 24 aprile 2007*

Specialità medicinale: DRONAL.

Titolare AIC: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Tipologia: annullamento e sostituzione del provvedimento UPC/II/3038/2007 del 28 marzo 2007 - modifica stampati.

Numero di procedura europea: UK/H/427/01/II/016, UK/H/427/01/II/017 e UK/H/427/01/R01.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

029054069/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054071/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054083/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054095/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

Visto il provvedimento UPC/II/3038/2007 del 28 marzo 2007, emesso dallo scrivente Ufficio per mero errore materiale;

Vista la pubblicazione dell'estratto del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2007 alla pagina 60;

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/3038 del 28 marzo 2007 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03949**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione 17 novembre 2006 del Comitato interministeriale della programmazione economica, recante: «Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 143/2006)».** (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 2007).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 2007, alla pag. 8, seconda colonna, nel prospetto riepilogativo, nella colonna relativa all'«Importo proposte regionali RIMODULATO (*)», in corrispondenza della regione Abruzzo, dove è scritto: «*7.858.330,68*», leggasi: «*17.858.330,68*».

**07A03982**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-104) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

| | | |
|---|---|---|
| **5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |
| **GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 0 7 *

€ 1,00